



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

AREA POLIZIA LOCALE

Istruttore redattore: Dott. Marco BRONDOLO
Capo Servizio: Dott. Marco BRONDOLO Brondolo Marco

Unità Organizzativa POLIZIA LOCALE
Responsabile Dott. Marco BRONDOLO Brondolo

DETERMINAZIONE

Reg. gen. n. **1524** del **12/12/2025**

Registro di Area n. **726** del **12/12/2025**

OGGETTO: Determinazione a contrarre mediante ODA su MEPA, impegno di spesa e affidamento per la fornitura di apparecchiatura Virtual Training

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA EX ART.109 COMMA 2° D.LGS.267/2000

Richiamata integralmente la Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Domodossola n.41 del 06.11.2024, avente per oggetto “ Approvazione Regolamento per la dotazione di arma comune ad impulsi elettrici – attuazione art.19 del Regolamento speciale relativo all’armamento degli appartenenti alla Polizia Locale” e tutti gli atti presupposti all’atto deliberativo medesimo;

Preso atto che le attuali linee guida del TSN prevedono lo svolgimento obbligatorio da parte degli operatori di P.L. assegnatari di arma da fuoco, di tre sedute di addestramento al tiro, delle quali l’ultima ha carattere di prova valutativa, il cui superamento costituisce elemento necessario per il successivo affidamento dell’arma medesima in via continuativa all’operatore di Polizia Locale;

Preso inoltre atto che anche la dotazione dell’arma comune ad impulsi elettrici presuppone il superamento di un periodico addestramento, in fase di programmazione da parte degli addestratori specializzati, che sarà effettuato dopo il termine del periodo di dotazione a carattere sperimentale;

Considerata attentamente la necessità di fornire agli operatori del Corpo di Polizia Locale ogni ulteriore opportunità di addestramento al maneggio ed all’impiego in condizioni di sicurezza, dell’armamento in dotazione in via continuativa o di reparto, in dotazione occasionale nominativa: a tal fine uno di questi sistemi è stato oggetto di impiego e sperimentazione nell’ambito della formazione preliminare alla dotazione dell’arma comune ad impulsi elettrici. Il fornitore, Safety 21 S.p.A. con sede in Roma (RM) in Via Chopin 12 P.IVA 13365760159, in possesso di esperienze documentate nel settore, ha formulato un preventivo, pervenuto al ns. prot. n. 35702 del 19.11.2025 avente per oggetto la dotazione di un poligono di tiro virtuale, comprensivo di visore, tablet, simulacri armi ed accessori, per una **spesa complessiva IVA INCLUSA di € 9.299,81**;

Dato atto che:

- l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi del citato art. 17 e dell’art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: poligono di tiro virtuale, comprensivo di visore, tablet, simulacri armi ed accessori

Importo del contratto: € 9.299,81 IVA INCLUSA

Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante RDO su MEPA;

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

Considerato che l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 150.000,00 per lavori o inferiore a € 140.000 per servizi) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Accertato che:

- l'art. 50 comma 1 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- considerato che l'affidamento in oggetto risulta di importo superiore ad € 5.000,00 (IVA ESCLUSA) per cui questo Comune può procedere autonomamente, anche mediante affidamento diretto, con obbligo di ricorso a Consip-Mepa o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;
- evidenziato inoltre che risulterebbero ancora operative le deroghe all'obbligo del MEPA rappresentate dalla Corte dei Conti sezioni controllo delle Marche, Parere n. 169/2012 e Lombardia con parere n. 92/2013 dall'ipotesi di "non reperibilità ovvero inidoneità dei beni o servizi rispetto alle necessità dell'Ente Locale precedente, e ciò previa prudente istruttoria e valutazione di tale evenienza ed adeguata motivazione della stessa nell'ambito della determinazione a contrarre". Inoltre il combinato disposto degli artt. 449 e 450 della succitata normativa conduce a considerare anche l'ipotesi in cui siano reperibili, all'esterno, ovvero sul libero mercato, condizioni di acquisto migliorative e ciò in quanto l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisizione previsti per le PPAA deve assolvere sia il principio della trasparenza nella gestione della procedura che il contenimento della spesa pubblica (come specificato anche nel parere della Corte dei Conti Toscana n. 151/2013 ed Emilia Romagna n. 286/13).
- gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Precisato che:



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- si è provveduto alla verifica dei requisiti generali e speciali previsti per il presente affidamento e che la posizione dell'affidatario è risultata regolare, nelle more dell'approvazione del Regolamento interno, in merito agli affidamenti sottosoglia che stabilirà le modalità per la verifica a campione delle dichiarazioni sugli affidamenti sotto la soglia degli €40.000,00;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento inferiore ad € 40.000,00 l'operatore economico attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti, riservandosi questa Stazione appaltante di procedere alla verifica a campione delle dichiarazioni riguardanti gli affidamenti in parola, con le modalità previste nel soprarichiamato Regolamento interno;

Visto che da un'indagine di mercato per la ricerca del fornitore di strumenti dotati di caratteristiche tecniche e di sicurezza adeguati, è stato individuato quale possibile operatore economico in grado di effettuare la fornitura la società Axon Enterprise Italia Srl con caratteristiche di esclusività, unicità ed infungibilità, quale produttore e distributore esclusivo dei prodotti con marchio Axon, e in particolare dell'arma ad impulsi elettrici denominata "Taser", provvisto di certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale);

Considerato che:

-il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 ed, inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è risultato estremamente circoscritto e non adeguato, per cui risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Atteso che si è ottemperato alla verifica dei requisiti generali e speciali ai sensi della normativa vigente (DURC,TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI) acquisendo dalla ditta Axon una dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva;

Verificato che il fornitore è presente sul MePA e che si procederà pertanto all'acquisizione mediante ODA sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

Dato atto che la ODA n. 1381277 è datata 11.12.2025;

Dato atto che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della L. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449 della L. 296/2006 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i servizi in oggetto;

Rilevato che in data 23.12.2024 alle ore 14.40 circa è stata aperta la busta virtuale contenente la documentazione richiesta;

Dato atto che, a seguito di controllo, sia amministrativo sia contabile, l'offerta pervenuta risulta corretta, congrua, economica e corredata da tutti gli allegati richiesti e firmati digitalmente dal Rappresentante Legale;



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Considerato che Axon Enterprise Italia Srl ha presentato un'offerta economica del valore di € 16.000,00 (Iva esclusa), per un totale di € 19.520,00 IVA INCLUSA;

Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;

Dato atto che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 09.03.2023, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025;

Verificata l'assunzione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;

Dato atto che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto non si rilevano rischi da interferenza per la tipologia di servizio in argomento;

Ritenuto di dover procedere all'impegno di spesa a copertura degli oneri derivanti dal suddetto provvedimento;

Atteso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Attesa l'osservanza di quanto disposto dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs 267/2000, circa la copertura finanziaria;

Ritenuta la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento, giusto atto di delega prot.1376 del 22.01.2013 e decreto del Sindaco n.7 del 09.08.2022, per le motivazioni in premessa illustrate

Ravvisata, dunque, la necessità di aggiudicare definitivamente;

D E T E R M I N A

1. **di provvedere**, per i motivi indicati in premessa che qui s'intendono integralmente richiamati, alla fornitura di cui in premessa, descritta nel preventivo pervenuto al prot. n. 35702 del 19.11.2025;
2. **di aggiudicare** in via definitiva la ODA sul MePA n.1381277 del 11.12.2025 all'operatore economico ditta Safety 21 S.p.A. con sede in Roma (RM) in Via Chopin 12 P.IVA 13365760159, per una per una spesa complessiva di **€ 9.299,81 IVA INCLUSA**, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3. **di dare atto** che la stipula del contratto d'appalto avverrà sul MePA mediante documento generato dal sistema in relazione alla trattativa;
4. **di subordinare l'efficacia del presente atto** alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. ed inoltre, di precisare che detto contratto è sottoposto alle altre clausole: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento
5. **di dare atto che:**
 - non sussistono costi della sicurezza (DUVRI), in quanto non si rilevano rischi da interferenza per la tipologia di servizio in argomento, ai sensi della L. 136/2010;
 - i mandati saranno emessi sui conti correnti dedicati di cui il contraente ha fornito gli estremi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi pena la nullità del contratto,
6. **di impegnare** la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

IMPEGNI

Soggetto	C/R	Anno	Imp / Sub	Interv./	V /	Cap./	Art.	Importo
SAFETY21 SPA	C	2025	1353	03012	6770	2	30	9.299,82

7. di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
9. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000;
10. di individuare, in applicazione del modello organizzativo adottato dal Comune in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del D. Lgs n.36/2023, i seguenti responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione Comm. Capo Dott. Marco BRONDOLO;
11. di precisare che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, nelle more dell'approvazione del Regolamento interno, trattandosi di affidamento inferiore a € 40.000, l'operatore economico attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti, riservandosi questa Stazione appaltante di procedere alla verifica a campione delle dichiarazioni riguardanti gli affidamenti in parola con le modalità previste nel soprarichiamato Regolamento interno;
12. di demandare al RUP: Dott. Marco BRONDOLO, anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione e gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D. Lgs n. 36/2023.
13. di trasmettere la presente determina al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000
14. di comunicare al creditore l'assunzione del presente impegno ai fini dell'annotazione sui documenti contabili degli estremi dell'impegno stesso (art.191 comma 1 T.U.E.L. 267/2000)
15. di dare atto che il codice ufficio univoco per la fatturazione elettronica è: UFN7F7;
16. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per il presente affidamento, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, è stato acquisito il codice SMART



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

CIG. B98A0FBCC7 Esso dovrà essere indicato sulle fatture emesse ai fini della liquidazione delle stesse, pena la nullità assoluta del contratto

17. di dare atto, altresì, che ai sensi della L. 136/2010, i mandati saranno emessi su conti correnti dedicati di cui l'affidatario avrà fornito gli estremi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, pena la nullità del contratto.
18. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.37 di cui al D. Lgs 33/2013;
19. di dare atto, ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti il presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
20. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica passiva avverrà entro il 31-12-2025

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELEGATA EX ART.109 COMMA 2° D.LGS.267/2000

Dott. Marco Brondolo

Firmato Digitalmente



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola
